REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 964 /RISORSE UMANE ORIGINALE

OGGETTO: Presa atto dimissioni dall'incarico dipendente Berna Pasquale CPS -Infermiere.

In data 14 SET. 2011, nella Sede dell' Ufficio Risorse Umane sito in Crotone, viale Stazione angolo Via G. Di Vittorio;

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE

PREMESSO che questa Azienda Sanitaria Provinciale ha indetto con Delibera n. 209 del 21.12.2010, avviso pubblico per la formulazione di una graduatoria per C.P.S. - infermiere, per far fronte ad esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;
CHE con delibera n. 232 del 17 maggio 2011, è stata approvata la graduatoria de qua;
CHE al sig. BERNA Pasquale, nato a Reggio Calabria, il 12.10.1985, collocato in posizione utile nella detta graduatoria, è stato conferito incarico a tempo determinato per la finalità di cui sopra, con decorrenza dal 01.06.2011 e sino al 30.09.2011, sottoscrivendo contratto di lavoro di natura privatistica, registrato al n°di protocollo generale 16841 del 10.06.2011;
CHE in data 14.09.2011 il Prefato ha rassegnato le dimissioni dal posto con decorrenza 15 settembre 2011;
LETTO il contratto di lavoro sottoscritto tra le parti in data 08.06.2011, nello specifico l'art. 10 che testualmente recita:" *Il dipendente che receda unilateralmente dal contratto è tenuto a corrispondere all'Azienda una penale pari alla retribuzione di 15 giorni lavorativi a titolo di risarcimento danno. In tal caso il sig. BERNA Pasquale con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza l'Azienda Sanitaria di Crotone a trattenere tale somma su quanto a Lei dovuto*;
CHE, occorre prendere atto della nota prot .prot. 24043 del 14.09.2011, con la quale il sig. BERNA Pasquale ha rassegnato le dimissioni dal posto;
CHE contestualmente, per quqnto sopra, sorge il diritto di questa Azienda alla concreta applicazione dell'art 10 del Contratto individuale di lavoro sottoscritto tra le parti,e, per l'effetto il diritto a trattenere su quanto dovuto al dipendente, la retribuzione pari a quindici giorni lavorativi a titolo di risarcimento danni;
VISTO il CCNL vigente;

VISTO il Contratto Individuale di lavoro;
VISTO l'art. 10 di detto contratto Individuale;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

1) Prendere atto della della nota prot. 24043 del 14.09.2011, con la quale il sig. BERNA Pasquale ha rassegnato le dimissioni dal posto con decorrenza dal 15 settembre 2011;
2) Prender atto del art.10 del Contratto individuale di lavoro sottoscritto tra le parti , registrato al n°di protocollo generale 16841 del 10.06.2011e, per l'effetto, trattenere a titolo di risarcimento danni su quanto dovuto al predetto dipendente la retribuzione pari a 15 giorni lavorativi;
3) Trasmettere alle UU.OO. Stato Giuridico e Contabilità del Personale il presente atto per i provvedimenti consequenziali.

==========

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile U.O. Stato Giuridico_____
Dr. Massimo Oliverio

Il Direttore Ufficio Risorse Umane:_____
Dr. Francesco Saverio Loria

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 14 SET. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1766, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì 14 SET. 2011

Il Responsabile del procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AA.GG.
IL DIRETTORE
Ufficio Affari Generali
(Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI)